



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 10 marzo 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 2636/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini e sospensione del "mercato dei Gaudenti" fino al 6 aprile 2021

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021;

atteso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 gennaio 2021;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



Paese;

- il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”
- il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”, applicabile dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ed efficace fino al 5 marzo 2021;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- le ordinanze del Ministro della salute 12 gennaio 2021 e 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente il 13 gennaio 2021 al n. 37 e il 28 febbraio 2021 al n. 50, che hanno classificato la Provincia Autonoma di Trento nella fascia rischio “arancione”;
- il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, **in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021**;

considerato che la situazione in atto impone la massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

visto il punto 30) dell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 66 del 5 marzo 2021, in base al quale “fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio”;

richiamate le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020, specificanti le misure e condizioni minime per lo svolgimento delle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata e in particolare: “l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto



su area pubblica o privata, è consentita nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibili i confini dell'area adibita alla vendita; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento", precisando che non è vincolante disporre di un unico varco di accesso e di uscita per il mercato, qualora le caratteristiche dello stesso non lo permettano, ma laddove possibile sia invece da prevedere una suddivisione in settori dell'area, ognuno con un proprio varco di accesso e uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;

atteso che le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020 hanno cessato la loro efficacia con il giorno 3 dicembre 2020;

visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il settore del commercio su area pubblica e per l'agricoltura ed i lavori forestali (relativamente ai mercati contadini);

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 17 dell'ordinanza nr. 53/2020 del Presidente della Provincia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

richiamate le proprie ordinanze sindacali n. 2119/2020 del 7 dicembre 2020, n. 2741/2020 del 22 dicembre 2020 e n. 640 del 20 gennaio 2021, con le quali si impartivano le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dei mercati di servizio, specializzati, contadini, posteggi isolati su area pubblica e del mercato dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore e si disponeva nell'ambito del **mercato di servizio n. 1 (mercato del giovedì)**, il parziale spostamento dei posteggi situati sul lato sud di Via Verdi in Via Belenzani in modo da ampliare gli spazi di transito per la clientela;

posto che tali accorgimenti si sono rivelati efficaci nel prevenire situazioni di assembramento e che conseguentemente si ritiene opportuno confermare tali disposizioni almeno fino al 6 aprile 2021 compreso, spostando i 14 posteggi per il commercio su area pubblica individuati dai numeri 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-27-29, presenti sul lato sud di via Verdi, in via Belenzani, a nord degli spazi già oggetto di spostamento dei posteggi precedentemente situati in Via Esterle (tra Piazza d'Arogno e via degli Orti), secondo l'ordine della graduatoria dei titolari del mercato di servizio n. 1 approvata con determina del Dirigente del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica n. 39/42 del 13 ottobre 2020 e secondo le posizioni individuate dalla Polizia Locale;

ritenuto inoltre opportuno confermare le altre misure contenute nelle ordinanze sindacali n. 2119/2020 del 7 dicembre 2020 e n. 640 del 20 gennaio 2021, relativamente all'afflusso massimo contemporaneo di tre persone ai banchi di vendita e alla disposizione di delimitazioni e segnaletica attorno ai posteggi, in quanto idonee a garantire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti;

atteso che alcuni degli operatori commerciali del settore alimentare dispongono in prossimità dei loro posteggi di vendita di un allacciamento elettrico per l'utilizzo dei propri impianti, in ragione della parziale ricollocazione del mercato, si ritiene di ammettere l'utilizzo in deroga di



gruppi elettrogeni e generatori elettrici dove non sia tecnicamente possibile procedere con l'allaccio alla rete. Si ritiene altresì di consentire l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

considerato altresì, opportuno, tenuto conto della difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale e i necessari controlli per evitare illegittimi assembramenti, ordinare la **sospensione del "Mercatino dei gaudenti" (hobbisti) fino al 6 aprile 2021;**

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che l'efficacia della presente ordinanza debba esplicare i suoi effetti dal giorno 11 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 compreso, fatta salva la possibilità di prorogarne l'efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

1) lo spostamento in via Belenzani degli operatori concessionari nel mercato di servizio n. 1 dei posteggi per il commercio su area pubblica siti sul lato sud di via Verdi ed individuati dai **numeri 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-27-29**, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale e nel rispetto della graduatoria dei titolari del mercato approvata con determina del Dirigente del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica n. 39/42 del 13 ottobre 2020;

2) agli operatori dei mercati di servizio, dei mercati specializzati, dei posteggi isolati per il commercio su area pubblica e del mercato tipico dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, di disporre attorno al proprio banco di vendita, un nastro o altra idonea delimitazione ed esporre segnaletica, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;

3) la sospensione del "Mercatino dei Gaudenti" fino al 6 aprile 2021.

La presente ordinanza esplica i suoi effetti dal 11 marzo 2021 al 6 aprile 2021 compreso;

a v v e r t e c h e

- rimangono impregiudicate le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n.15/2020 del 20 maggio 2020 qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificata o superata;

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

c o n s e n t e

a) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e generatori laddove non sia tecnicamente possibile effettuare l'allacciamento elettrico;



b) l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;
- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti nel mercato di servizio n.1.

Visto la Dirigente
f.to - Katia Beatrici

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Federazione provinciale coldiretti - Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali